



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 27 OTTOBRE 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 Ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

In rappresentanza della Procura Fedele: Il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco MARCELLO.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di :

LAVERSA Teodoro, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società Stella Azzurra Drosi per violazione dell' art. 1 comma 1 in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. ORLANDO Federico, quale calciatore della Stella Azzurra Drosi, per violazione dell'art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S. TAVERNITI Antonio, dirigente accompagnatore della società Stella Azzurra Drosi, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. LA PORTA Agostino, all'epoca dei fatti dirigente della Stella Azzurra Drosi, per violazione dell'art. 1 comma 1, del C.G.S. ARICÒ Filippo, per violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2, del comma 2, del C.G.S. Società Sportiva STELLA AZZURRA DROSI a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 1, comma 5 e dall'art.4, comma 2, del C.G.S.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

- letta la denuncia formulata in forma anonima, inoltrata dal Comitato Regionale Calabria con nota del 18 marzo 2009, con la quale la Procura Federale veniva resa edotta, per le sue determinazioni, circa la presunta utilizzazione da parte della società S.S. Azzurra Stella Drosi, militante nel campionato di 2ª categoria, di alcuni calciatori sotto falso nome in luogo di altri regolarmente appartenenti alla società, nonché per avere schierato nella propria squadra calciatori mai tesserati;
- letta la relazione del 27.4.2009 (ind 395 08 09 che fa parte integrante del provvedimento di deferimento) con cui il Collaboratore della Procura Federale ha svolto gli accertamenti in ordine ai fatti segnalati;
- rilevato dalle risultanze in atti costituite dai referti delle gare in questione (Mileto– Stella Azzurra Drosi del 5.10.2008, Luranese - Stella Azzurra Drosi del 19.10.2008, Stella Azzurra Drosi – Mammola del 26.10.2008, Dasà - Stella Azzurra Drosi del 2.11.2008, Stella Azzurra Drosi – Sancalogerese del 9.11.2008, Falchi Maropati - Stella Azzurra Drosi del 16.11.2008, Caulonia – Stella Azzurra Drosi del 30.11.2008, Stella Azzurra Drosi – Real Jonadi del 7.12.2008, Tropea – Stella Azzurra Drosi del 21.12.2008, Stella Azzurra Drosi – Drapia del 4.1.2009, Melicucco – Stella Azzurra Drosi del 25.01.2009, Mammola – Stella Azzurra Drosi del 7.2.2009, Stella Azzurra Drosi – Dasà del 15.02.2009, Sancalogerese – Stella Azzurra Drosi del 21.02.2009, Stella Azzurra – Falchi Maropati dell'1.03.2009, Stella Azzurra Drosi – Caulonia del 15.3.2009) che tra le fila della squadra Stella Azzurra Drosi risultano aver giocato i calciatori Catananti Vincenzo (14 partite) e Barrica Saverio (3 partite) nati rispettivamente a Gioia Tauro il 20.9.1984 e il 22.01.1989;
- rilevato dalle risultanze anagrafiche del comune di Gioia Tauro che tali nominativi risultano sconosciuti e non corrispondenti ad alcuna persona, con la conseguenza che la società Stella Azzurra Drosi si è avvalsa dell'utilizzo di tali nominativi falsi con le rispettive date di nascita non veritiere, ed all'uopo artatamente inventate, al fine di ottenere dal competente Comitato il tesseramento di calciatori in posizione regolare in base alla loro età, giuste le normative vigenti, per poi consentire successivamente alla società di impiegare alle gare della squadra terze persone in luogo di questi;

- rilevato inoltre che per le gare Stella Azzurra Drosi – Real Jonadi del 7.12.2008, Stella Azzurra Drosi – Presinaci del 14.12.2008, Tropea – Stella Azzurra Drosi del 21.12.2008, Stella Azzurra Drosi – Vazzanese dell'11.01.2009, Caulonia –, Stella Azzurra Drosi del 30.11.2008, Stella Azzurra Drosi – Drapia del 4.1.2009, Mammola – Stella Azzurra Drosi del 7.2.2009, Melicucco – Stella Azzurra Drosi del 25.01.2009, Stella Azzurra Drosi – Mileto del 18.01.2009, veniva inserito in distinta il nominativo del calciatore La Porta Francesco, nato il 28.5.1988, senza che quest'ultimo prendesse effettivamente parte agli incontri menzionati così come comprovato dalla dichiarazione rilasciata dal calciatore in sede di audizione fornita in data 23.4.2009 al Collaboratore della Procura Federale;
- rilevato inoltre che alle gare Tropea – Stella Azzurra Drosi del 21.12.2008 e Stella Azzurra Drosi – Caulonia del 15.3.2009 e Vazzanese – Stella Azzurra Drosi del 19.4.2009 risulta essere stato impiegato il calciatore Aricò Filippo, nato il 25.3.1977, matricola n° 4203059, il quale svincolatosi con la società ASD Melicucco con decorrenza 17 dicembre 2008, partecipava indebitamente a tali gare senza che lo stesso venisse tesserato dalla società Stella Azzurra Drosi, violando così le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2, del C.G.S.;
- constatato inoltre che dalla denuncia in oggetto si evince l'impiego di altri asseriti calciatori al posto dei tesserati Orlando Francesco e La Porta Simone, e che pertanto il Collaboratore della Procura Federale provvedeva in due distinte circostanze a notificare a Questi l'invito a presentarsi in audizione al fine di ascoltarli in ordine a tali situazioni, e che il La Porta provvedeva a presentarsi dichiarando di non sapere se il proprio documento di identificazione fosse stato utilizzato dai dirigenti della società per far giocare, in sua assenza, altri calciatori;
- rilevato che, di contro, l'Orlando non si è presentato benché regolarmente convocato, senza premurarsi di fornire una valida giustificazione per la propria assenza, incorrendo così nelle violazioni di cui all'art. 1 commi 1 e 3 del C.G.S.;
- considerato, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che le condotte così come sopra descritte poste in essere da Laversa Teodoro, Presidente e legale rappresentante della società Stella Azzurra Drosi, integrano gli estremi della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. in quanto provvedeva ad inoltrare al Comitato Regionale Calabria le richieste di tesseramento, dallo stesso sottoscritte per i calciatori Catananti e Barrica ben sapendo che i nominativi e i dati anagrafici degli stessi risultavano inesistenti, e ciò al precipuo scopo di consentire l'impiego di terze persone in posizione irregolare usufruendo così dei dati anagrafici dei prestanome che risultavano conformi, giuste le normative vigenti; inoltre poiché in qualità di dirigente accompagnatore della società sottoscriveva in 11 circostanze le distinte delle gare sopra menzionate alle quali partecipavano i calciatori in posizione irregolare, dichiarando sotto la propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la società;
- rilevato, altresì, che Antonino TAVERNITI, in qualità di dirigente accompagnatore della società, sottoscriveva in 6 circostanze le distinte delle gare alle quali partecipavano i calciatori in posizione irregolare, e che anche Agostino La Porta, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, in occasione della gara Mileto – Stella Azzurra Drosi del 5.10.2008 sottoscrisse la distinta di gara dichiarando sotto la propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la società, integrandosi cosiper entrambi la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S.;
- visto l'art. 32 comma 4 del C.G.S.

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota Prot. n° 8573/962 pf 08-09/AA/ac del 25.06.2009:

- LAVERSA Teodoro, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società Stella Azzurra Drosi per violazione dell' art. 1 comma 1 in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per aver sottoscritto le richieste di emissione tessera e di tesseramento di calciatori i cui nominativi sono risultati inesistenti all'anagrafe dell'asserito Comune di appartenenza, nonché per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, undici distinte relative alle gare nelle quali prendevano parte in posizione irregolare i calciatori in questione, dichiarando che gli stessi erano regolarmente tesserati per la Stella Azzurra Drosi;
- ORLANDO Federico, quale calciatore della Stella Azzurra Drosi, per violazione dell'art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S. perché benché regolarmente convocato ad audizione dal Collaboratore della Procura Federale, non si è presentato;
- TAVERNITI Antonio, dirigente accompagnatore della società Stella Azzurra Drosi, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. perché sottoscriveva, in 8 circostanze le distinte di gara nelle quali partecipavano calciatori in posizione irregolare affermando sotto la propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati presso la società;
- LA PORTA Agostino, all'epoca dei fatti dirigente della Stella Azzurra Drosi, per violazione dell'art. 1 comma 1, del C.G.S. perché sottoscriveva la distinta della gara Mileto – Stella Azzurra Drosi del 5.10.08 nella quale partecipava un calciatore in posizione irregolare affermando sotto la propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati presso la società;
- ARICÒ Filippo, per violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2, del comma2, del C.G.S. perché prendeva parte indebitamente alla gara Tropea – Stella Azzurra Drosi del 21.12.2008 e Stella Azzurra Drosi – Caulonia del 15.3.2009 e Vazzanese – Stella Azzurra Drosi del 19 aprile 2009 in posizione irregolare di tesseramento in quanto non tesserato con la società Stella Azzurra Drosi;
- Società Sportiva Stella Azzurra Drosi a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per le violazioni ascritte a Laversa Teodoro, presidente e legale rappresentante della società, e a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri tesserati e alle persone che hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società così come previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 26 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché l'Avv. Pietro Barrese in rappresentanza della S.S. Stella Azzurra Drosi nonché con delega di Laversa Michelangelo (attuale Presidente della Stella Azzurra Drosi), Laversa Teodoro, Taverniti Antonino e Aricò Filippo, tutti, comunque, presenti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- anni tre (3) di inibizione per LAVERSA Teodoro, Presidente e legale rappresentante della società Stella Azzurra Drosi all'epoca dei fatti;
- mesi dieci (10) di inibizione per TAVERNITI Antonio, dirigente accompagnatore della società S.S. Stella Azzurra Drosi;
- mesi uno (1) di inibizione per LA PORTA Agostino, all'epoca dei fatti dirigente della S.S. Stella Azzurra Drosi; mesi due (2) di squalifica per ORLANDO Federico, quale calciatore della S.S. Stella Azzurra Drosi;
- tre giornate di squalifica per ARICÒ Filippo;
- venti punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva ed € 3000,00 di ammenda per la società S.S. Stella Azzurra Drosi.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

La difesa ha prodotto ampie note chiedendo la dichiarazione di non responsabilità dei suoi assistiti o in via subordinata l'irrogazione di sanzioni contenute nei minimi del Codice di Giustizia Sportiva.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In particolare i fatti integrano le violazioni contestate per:

- LAVERSA Teodoro, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società Stella Azzurra Drosi per violazione dell' art. 1 comma 1 in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per aver sottoscritto le richieste di emissione tessera e di tesseramento di calciatori i cui nominativi sono risultati inesistenti all'anagrafe dell'asserito Comune di appartenenza, nonché per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, undici distinte relative alle gare nelle quali prendevano parte in posizione irregolare i calciatori in questione, dichiarando che gli stessi erano regolarmente tesserati per la Stella Azzurra Drosi;
- ORLANDO Federico, quale calciatore della Stella Azzurra Drosi, per violazione dell'art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S. perché benché regolarmente convocato ad audizione dal Collaboratore della Procura Federale, non si è presentato;
- TAVERNITI Antonio, dirigente accompagnatore della società Stella Azzurra Drosi, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. perché sottoscriveva, in 8 circostanze le distinte di gara nelle quali partecipavano calciatori in posizione irregolare affermando sotto la propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati presso la società;
- LA PORTA Agostino, all'epoca dei fatti dirigente della Stella Azzurra Drosi, per violazione dell'art. 1 comma 1, del C.G.S. perché sottoscriveva la distinta della gara Mileto – Stella Azzurra Drosi del 5.10.08 nella quale partecipava un calciatore in posizione irregolare affermando sotto la propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati presso la società;
- ARICÒ Filippo, per violazione dell'art.1, comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2, del comma2, del C.G.S. perché prendeva parte indebitamente alla gara Tropea – Stella Azzurra Drosi del 21.12.2008 e Stella Azzurra Drosi – Caulonia del 15.3.2009 e Vazzanese – Stella Azzurra Drosi del 19 aprile 2009 in posizione irregolare di tesseramento in quanto non tesserato con la società Stella Azzurra Drosi;
- Società Sportiva Stella Azzurra Drosi a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per le violazioni ascritte a Laversa Teodoro, presidente e legale rappresentante della società, e a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri tesserati e alle persone che hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società così come previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S..

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

- anni TRE (3) di inibizione, e quindi fino al 28 OTTOBRE 2012, per LAVERSA Teodoro, Presidente e legale rappresentante della società Stella Azzurra Drosi all'epoca dei fatti;
- mesi DIECI (10) di inibizione, e quindi fino al 28 AGOSTO 2010, per TAVERNITI Antonio, dirigente accompagnatore della società Stella Azzurra Drosi;
- mesi UNO (1) di inibizione, e quindi fino al 28 NOVEMBRE 2009, per LA PORTA Agostino, all'epoca dei fatti dirigente della Stella Azzurra Drosi;
- mesi DUE (2) di squalifica, e quindi fino al 28 DICEMBRE 2009, per ORLANDO Federico, quale calciatore della Stella Azzurra Drosi;
- TRE giornate di squalifica, per ARICÒ Filippo;
- VENTI (venti) punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva 2009/2010, ed € 3000,00(tremila/00) di ammenda per la società S.S. STELLA AZZURRA DROSI.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di :

TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga e FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall' art. 1 comma 1 del C.G.S.; la società Nuova Curinga a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione agli addebiti contestati al proprio presidente e vice presidente

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

- letta la nota del 4.11.08, trasmessa dal C.R. Calabria, contenete lo stralcio del C.U. n° 42 del 23.10.08, il referto della gara di 1ª categoria del 5.10.08, Nuova Curinga – Petrizzi, il ricorso presentato al Giudice Sportivo da parte della ASD Nuova Curinga, nonché le controdeduzioni della società Petrizzi;
- rilevato che nel deliberato dell'anzidetto reclamo, proposto dalla ASD Nuova Curinga, si legge che al termine della gara numerosi componenti della Nuova Curinga facevano irruzione nello spogliatoio arbitrale, mentre l'arbitro svolgeva il colloquio con l'Osservatore arbitrale; tra questi l'assistente di parte Igino Furciniti che rivolgeva all'arbitro reiterate frasi ingiuriose, insieme ad altre persone non identificate, costringendolo, con pesanti minacce e contro la sua volontà, a firmare un documento nel quale il direttore di gara asseriva di aver commesso un errore tecnico che aveva compromesso negativamente la loro gara e del quale potevano avvalersi per sporgere ricorso;
- rilevato che con la citata delibera il Giudice Sportivo rigettava il reclamo trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in merito al comportamento dei dirigenti della società Nuova Curinga, non identificati;
- rilevato che nel corso della audizione resa davanti al collaboratore della Procura Federale, Igino Furciniti, vice presidente della Nuova Curinga e assistente arbitrale nella gara in esame confermava di essere entrato nello spogliatoio arbitrale – unitamente al Presidente della Nuova Curinga - per chiedere al Direttore di gara spiegazioni sulle interpretazioni del fuorigioco e per chiedergli la dichiarazione promessa alla fine del primo tempo. Confermava che l'arbitro negava di redigerla per cui la preparavano i dirigenti della Nuova Curinga sottoponendola alla firma dell'arbitro per due volte (la prima firma risultava a loro dire non leggibile);
- rilevato che il Presidente della Nuova Curinga Angelo Trovato nel corso della sua audizione affermava di aver chiesto all'arbitro spiegazioni sulla sua interpretazione del fuorigioco sul rinvio del portiere raccogliendo la promessa che a fine gara lo stesso avrebbe reso sulla cosa una dichiarazione scritta. Continuava rappresentando che a fine gara entrava nello spogliatoio insieme al vice presidente chiedendo all'arbitro la predetta dichiarazione che l'arbitro non concedeva in quanto l'osservatore arbitrale gli aveva negato l'autorizzazione. Per tale ragione usciva dallo spogliatoio non sapendo perciò riferire chi avesse portato la dichiarazione per la firma, rammentava tuttavia di aver chiesto a qualcuno di ritornare dall'arbitro per raccogliere una nuova firma leggibile;
- rilevato che l'osservatore arbitrale ha sostanzialmente confermato i fatti;
- rilevato che anche l'arbitro nel corso dell'audizione davanti al Collaboratore dell'Ufficio Indagini ha confermato i fatti precisando che nella vicenda è stato fatto oggetto di minacce ed offese e che la dichiarazione non è stata da lui redatta ma solo firmata dopo gravi minacce da parte di chi si era presentato come Presidente, che comunque lui non aveva riconosciuto come la persona indicata in distinta. Nell'occasione ha puntualizzato che non avrebbe mai firmato spontaneamente la dichiarazione sottopostagli in quanto differente nel contenuto da quella promessa in precedenza. Da ultimo affermava che dovette firmare due volte la dichiarazione;
- ritenuto che i fatti sopra succintamente descritti, ascrivibile al Presidente Trovato Angelo ed al vice Presidente Furciniti Igino, integrano gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in quanto al termine della citata gara entravano nella stanza del Direttore di gara senza essere autorizzati, e nella circostanza il Furciniti rivolgeva reiteratamente frasi ingiuriose nei confronti dello stesso Direttore di gara e, successivamente, un dirigente, presentatosi al Direttore di gara come Presidente dell'ASD Nuova Curinga, si recava nella stanza dell'arbitro insieme ad altre persone, obbligando lo stesso con minacce a sottoscrivere la dichiarazione di cui sopra, circostanza che si ripeteva nuovamente tramite un calciatore non identificato, così come confermato sia dal Presidente che dal vice Presidente dell'ASD Nuova Curinga;
- ritenuto che, i fatti sopra succintamente descritti ascrivibili al Presidente, Angelo Trovato, ed al vice Presidente, Igino Furciniti dell'ASD Nuova Curinga, integrano gli estremi della violazione dell'art.1, comma1, del C.G.S., anche in considerazione del comportamento reticente, omissivo e non collaborativo tenuto dai due dirigenti, nelle dichiarazioni rilasciate al Collaboratore della Procura Federale, allorquando riferivano di non ricordare la persona che si recava dal Direttore di gara per obbligarlo a sottoscrivere la predetta dichiarazione;
- ritenuto che, per i fatti, come innanzi descritti, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. della Società ASD Nuova Curinga, per la violazione ascritta sia al proprio Presidente che al vice Presidente;
- vista la proposta del vice Procuratore Federale;
- visto l'art. 32 comma 4 del C.G.S..

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota Prot. n° 8091/434 pf 08-09/GT/dl:

- TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga e FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall' art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta di cui alla parte motiva;

- La Società Nuova Curinga a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione agli

addebiti contestati al proprio presidente e vice presidente.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 26 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché Trovato Angelo.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- anni uno (1) di inibizione per TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga;
- anni uno (1) e mesi sei (6) di inibizione per FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga;
- € 1000,00 ammenda di per la società ASD Nuova Curinga.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il Presidente Trovato Angelo, intervenuto, pur confermando sostanzialmente i fatti ascritti ha negato che nei confronti dell'arbitro siano state proferite minacce.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato;

- TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga e FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall' art. 1 comma 1 del C.G.S.;
- La Società Nuova Curinga a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione agli addebiti contestati al proprio presidente e vice presidente.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

- mesi NOVE (9) di inibizione, e quindi fino al 28 luglio 2010, per TROVATO Angelo, Presidente della A.S.D. Nuova Curinga;
- anni UNO (1) e mesi TRE (3) di inibizione, e quindi fino al 28 GENNAIO 2011, per FURCINITI Igino, Vice Presidente della A.S.D. Nuova Curinga;
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda di per la società A.S.D. NUOVA CURINGA.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 06 a carico di :

COSENTINO Emanuele per rispondere della violazione di cui all'art 1 comma 1 e all'art. 10 comma 2 del C.G.S. con riferimento all'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC; CAMERIERE Aldo, Presidente e legale rappresentante della S.S. Piretto 02 per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 e all'art. 10, comma 2, del C.G.S. con riferimento all'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC; la S.S. PIRETTO 02, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S. ed ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.; la S.S. LA SAMMARTINESE, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 5 ed 4 comma 2, del C.G.S.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

- vista la nota del 9 febbraio 2009, con cui il Comitato Regionale Calabria ha comunicato alla Procura Federale, per le opportune determinazioni, che il calciatore Cosentino Emanuele, nato a Cosenza il 24.4.90, benché tesserato con la società La Sammartinese per la stagione 2008/2009, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento, recante n° 022439, in favore della Piretto 02;
- considerati gli accertamenti compiuti dallo stesso Comitato Regionale Calabria;
- esaminata la documentazione prodotta dal Comitato Regionale Calabria e acquisita dall'Ufficio, che allegata al provvedimento di deferimento ne forma parte integrante, da cui emerge che il calciatore in questione benché fosse tesserato con la società La Sammartinese per la stagione sportiva 2008/2009, mediante richiesta formulata dalla stessa società in data 6.12.2008, successivamente sottoscriveva, unitamente al sig. Cameriere Aldo, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società Piretto 02, un'altra richiesta di tesseramento in favore di tale ultima società che veniva formulata in data 20.12.2008;
- rilevato, inoltre, che in data 5 febbraio 2009 il Comitato Regionale Calabria rigettava la richiesta di tesseramento in favore della S.S. Piretto 02 a causa del precedente vincolo contratto dal calciatore in questione con la società La Sammartinese;
- ritenuto pertanto che, dagli accertamenti effettuati e dalla documentazione acquisita, il calciatore Cosentino Emanuele, e la società Piretto 02, in persona del suo presidente e legale rappresentante, Cameriere Aldo, hanno sottoscritto la richiesta di tesseramento mentre il medesimo calciatore era ancora tesserato per la società La Sammartinese;
- considerato che il signor Cameriere Aldo, nella riferita sua qualità, non ha posto in essere con la dovuta diligenza e cautela le

opportune verifiche volte ad accertare lo status del calciatore e la sussistenza di eventuali impedimenti relativi al tesseramento in questione;

- rilevato che il calciatore Cosentino Emanuele era a conoscenza del precedente tesseramento sottoscritto nella corrente stagione sportiva con altra società;
- visto l'art. 40 comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, che stabilisce che non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società, che in caso di più richieste di tesseramento debba considerarsi valida quella depositata o pervenuta prima e che nei confronti del calciatore il quale nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società, si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto che i fatti, per come succintamente descritti, integrino gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma, e all'art. 10, comma 2, del C.G.S. con riferimento all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. della FIGC da ascriversi a carico di Cosentino Emanuele e di Cameriere Aldo nella sua riferita qualità di presidente e legale rappresentante della S.S. Piretto 02;
- conseguendone, inoltre, la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. della società Piretto 02 per la condotta ascritta al proprio presidente e legale rappresentante, nonché per le condotte riconducibili ad un proprio tesserato e alle persone che hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società, così come previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S., nonché la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del C.G.S. della S.S. La Sammartinese per l'operato posto in essere da un proprio tesserato e dalle persone che comunque hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società, così come previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S.;
- visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S.

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota Prot. n° 7795/895 pf 08-09/AA/ac:

- COSENTINO Emanuele per rispondere della violazione di cui all'art 1 comma 1 e all'art. 10 comma 2 del C.G.S. con riferimento all'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento in favore della S.S. Piretto 02 malgrado fosse per la stagione sportiva corrente tesserato per altra società;
- CAMERIERE Aldo, Presidente e legale rappresentante della S.S. Piretto 02 per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 e all'art. 10, comma 2, del C.G.S. con riferimento all'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Cosentino Emanuele senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad accertare l'esistenza di possibili impedimenti relativi al tesseramento in questione;
- la S.S. Piretto 02, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S. per la condotta ascritta al proprio presidente e legale rappresentante, nonché per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato e alle persone che hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.;
- la S.S. La Sammartinese, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del C.G.S. per l'operato posto in essere da un proprio tesserato e dalle persone che comunque hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società così come previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 26 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché Cosentino Emanuele e Cameriere Aldo.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- mesi due (2) di squalifica per COSENTINO Emanuele;
- mesi quattro (4) di inibizione nei confronti di CAMERIERE Aldo;
- € 800,00 di ammenda per la S.S. Piretto 02;
- € 400,00 di ammenda per la S.S. La Sammartinese.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

I deferiti, intervenuti, hanno addotto la propria buona fede precisando che la responsabilità nella vicenda è da addebitarsi al Presidente della La Sammartinese che non ha svincolato il calciatore dopo aver preso accordi in tal senso con la Società Piretto 02.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- mesi DUE (2) di squalifica, e quindi fino al 28 DICEMBRE 2009, per il calciatore COSENTINO Emanuele;
- mesi QUATTRO (4) di inibizione, e quindi fino al 28 FEBBRAIO 2010, nei confronti di CAMERIERE Aldo;
- € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la S.S. PIRETTO 02;
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la S.S. LA SAMMARTINESE.

RECLAMO n° 9 della Società U.S. SCALEA 1912

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 dell'8.10.2009 (inibizione del Presidente ROVITO Francesco fino al 7.2.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

L'arbitro e gli assistenti hanno ricostruito, nei rispettivi rapporti di gara, gli episodi addebitati al Rovito in maniera assolutamente puntuale e tale da non ingenerare alcun dubbio sul verificarsi degli stessi e sull'attribuzione di responsabilità.

In merito alla sanzione va tuttavia affermata la necessità di una sua rimodulazione.

Pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione comminata in primo grado nei confronti del sig. ROVITO Francesco, Presidente dell'U.S. Scalea fino a tutto il 17 gennaio 2010.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione inflitta al sig. ROVITO Francesco fino al 17 GENNAIO 2010; dispone accreditarsi sul conto della reclamante la tassa.

^^

ERRATA CORRIGE

Sul Comunicato Ufficiale n° 45 del 21 Ottobre 2009 della Commissione Disciplinare Territoriale, la delibera inerente il Procedimento Disciplinare n° 3 a carico della società U.S. Scalea 1921, per mero errore di trascrizione, ha riportato un dispositivo errato.

Pertanto la decisione assunta deve intendersi come di seguito riportata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 Ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE

Con l'assistenza alla segreteria Dott. Domenico Antonio Crispino.

...omissis...

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:

Signor PASSALACQUA Antonio per rispondere della violazione degli art.1, comma 1 C.G.S. e 8 comma 6 C.G.S., in relazione all'art.94, comma 1, lettera b); nonché la Società U.S. SCALEA 1912, per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 C.G.S..

...omissis...

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

al Signor PASSALACQUA Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della Società U.S. Scalea 1912, la sanzione dell'inibizione per mesi TRE e quindi fino al 22 GENNAIO 2010

alla società U.S. SCALEA 1912 l'ammenda di € 3.000,00(tremila/00).

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi